

ATTI PARLAMENTARI

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XLVIII

N. 7

CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE

**RELAZIONE SULLA TIPOLOGIA DELLE COPER-
TURE ADOTTATE E SULLE TECNICHE DI QUAN-
TIFICAZIONE DEGLI ONERI RELATIVAMENTE
ALLE LEGGI APPROVATE DAL PARLAMENTO
NEL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2009**

(Articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

Trasmessa alla Presidenza il 21 maggio 2010

PAGINA BIANCA

INDICE

Deliberazione	<i>Pag.</i>	5
Considerazioni generali	»	7
La normativa concernente la copertura delle leggi di spesa nella nuova legge di contabilità	»	10
La legge finanziaria e la copertura degli oneri di natura corrente	»	12
Osservazioni su singole leggi	»	15
I decreti legislativi	»	20
Tavole allegate	»	25
Schede di copertura	»	31

PAGINA BIANCA



La
Corte dei Conti

N. 14/CONTR/RQ/10

A Sezioni riunite in sede di controllo
composte dai magistrati:

Presidente	dott.	Tullio	LAZZARO
Presidenti di sezione:	dott.	Giuseppe S.	LAROSA
	dott.	Gian Giorgio	PAEOLOGO
	dott.	Maurizio	MELONI
	dott.	Luigi	MAZZILLO
Consiglieri:	dott.	Paolo	NERI
	dott.	Mario	FALCUCCI
	dott.	Ernesto	BASILE
	dott.	Carlo	CHIAPPINELLI
	dott.	Simonetta	ROSA
	dott.	Guido	MACCAGNO
	dott.	Ermanno	GRANELLI
	dott.	Francesco	PETRONIO
	dott.	Maurizio	PALA
	dott.	Marco	PIERONI
	dott.	Mario	NISPI LANDI
	dott.	Vincenzo	GUIZZI
	dott.	Enrico	FLACCADORO
	dott.	Giorgio	CANCELLIERI
	dott.	Vincenzo	PALOMBA
	dott.	Giovanni	MOCCI
	dott.	Luigi	PACIFICO
	dott.	Adelisa	CORSETTI
	dott.	Andrea	BALDANZA
Primi Referendari:	dott.	Oriana	CALABRESI
	dott.	Giancarlo	ASTEGIANO
	dott.	Donatella	SCANDURRA
	dott.	Luisa	de PETRIS
	dott.	Alessandra	SANGUIGNI
	dott.	Giuseppe M.	MEZZAPESA

VISTI il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni nonché la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO l'art. 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO l'art. 4 del DL 23.10.1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

UDITO, nella Camera di Consiglio del 14 maggio 2010, il relatore dott. Paolo NERI

ha approvato la

Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre-dicembre 2009.

La presente relazione è corredata dai seguenti allegati:

- 1) elenco delle leggi pubblicate nel quadrimestre;
- 2) esposizione dei nuovi oneri finanziari indicati dalle singole leggi;
- 3) ripartizione degli oneri stessi in relazione alle diverse forme di copertura;
- 4) elenco dei decreti legislativi pubblicati nel quadrimestre;
- 5) 19 schede analitiche delle tipologie di copertura.

IL RELATORE

F.to Paolo NERI

IL PRESIDENTE

F.to Tullio LAZZARO

Depositato in segreteria il 18 maggio 2010

IL DIRIGENTE

F.to Patrizio MICHETTI

RELAZIONE SULLA TIPOLOGIE DELLE COPERTURE ADOTTATE E SULLE TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI RELATIVE ALLE LEGGI PUBBLICATE NEL QUADRIMESTRE SETTEMBRE-DICEMBRE 2009

1. Considerazioni generali

Oltre alla legge finanziaria, alla legge di approvazione del bilancio di previsione ed alla riforma della legge di contabilità, nel periodo settembre-dicembre 2009 sono state pubblicate venticinque leggi, quattordici delle quali provvedono alla ratifica di trattati internazionali; tra queste ultime, otto sono prive di oneri e le residue sei comportano oneri di scarsissima entità.

La quasi totalità della legislazione di spesa - che nel quadrimestre assorbe risorse comunque largamente inferiori alla media degli esercizi precedenti (380 milioni circa nel triennio, di cui oltre 241 nel 2009) - è concentrata in due decreti legge, il primo dei quali (DL n. 135 del 25 settembre 2009, convertito con legge n. 166 del 20 novembre), originariamente connesso soltanto al recepimento di direttive comunitarie, ha notevolmente allargato il proprio raggio d'azione nel corso del procedimento di conversione, mentre il secondo (n. 152 del 4 novembre 2009, convertito con legge n. 197 del 29 dicembre) riguarda esclusivamente il proseguimento di alcune missioni militari di pace.

Nonostante il rilievo finanziario relativamente modesto, la legislazione del quadrimestre conferma così sia sotto il profilo della quantificazione degli oneri, sia sotto quello delle modalità di copertura le osservazioni più volte formulate dalla Corte, relative in particolare alla concentrazione delle disposizioni di spesa in provvedimenti d'urgenza ed alla presenza in moltissimi casi di modifiche ed aggiunte, anche di grande portata ed estranee all'oggetto iniziale del provvedimento, introdotte a seguito di emendamenti, spesso di origine governativa: ciò determina una estrema ristrettezza dei tempi a disposizione per l'esame parlamentare, in molti casi sostanzialmente limitato ad una sola delle due Camere, la mancanza o comunque l'insufficienza delle relazioni tecniche a corredo degli emendamenti, una generalizzata sommarietà dei chiarimenti e della documentazione forniti in risposta alle osservazioni e alle richieste formulate dalle

Commissioni bilancio, ai cui fini è invece quasi sempre necessaria l'acquisizione di nuove relazioni e note tecniche, di risposte del Governo, ecc., adempimenti tutti che richiedono comunque tempi non brevissimi.

Il maggior accentramento sostanziale delle decisioni di spesa nella funzione di governo, attuato nella forma dei provvedimenti di urgenza, ha così avuto come conseguenza l'affievolimento del controllo parlamentare sulle decisioni stesse sia - per quanto qui interessa - sotto il profilo dell'esame degli oneri dichiarati, sia sotto quello dei possibili riflessi di spesa di disposizioni assunte come finanziariamente neutre, sia sotto quello infine della congruità degli stanziamenti rispetto alle esigenze che si intendono soddisfare.

Trarre conclusioni e formulare suggerimenti per il superamento di questa situazione, non spetta alla Corte. Qui non può peraltro non rilevarsi, in via generale, che la situazione stessa si protrae nel tempo e investe la durata di più legislature: di conseguenza, occorre forse por mano a modifiche degli assetti normativi che tengano conto delle esigenze sottostanti i comportamenti concretamente posti in essere.

L'attuale periodo di emergenza economico-finanziaria ha certamente contribuito ad uno svolgimento talvolta affrettato della legislazione di spesa ed ha anche impedito il pieno dispiegamento degli effetti positivi dell'anticipo della manovra di bilancio contestualmente alla presentazione del DPEF, che avrebbe dovuto tra l'altro comportare la possibilità di affrontare in tempi brevi le riforme istituzionali ed organizzative necessarie per poter incidere in modo organico sui grandi comparti di spesa.

Si ritiene in particolare che ai fini di un ordinato svolgimento della legislazione di spesa occorra rivitalizzare la funzione dei fondi speciali di parte corrente e di parte capitale, funzione notevolmente appannata negli ultimi anni a favore di un reperimento delle risorse attraverso il ripetuto spostamento da un obiettivo ad un altro. L'allocazione delle risorse nei fondi speciali costituisce infatti la modalità organizzativa connessa per eccellenza ad una tempestiva programmazione degli obiettivi da conseguire ed alla precostituzione delle corrispondenti dotazioni finanziarie, consentendo così sia di soddisfare al meglio le esigenze di ordine e trasparenza delle decisioni di spesa, sia di concentrare la parte sostanziale delle decisioni stesse nella sessione di bilancio.

In questo quadro, la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, specie quando si manifesti attraverso il ricorso alle disponibilità di vari Fondi, particolarmente dilatatosi negli ultimi anni, dovrebbe essere utilizzata soprattutto per far fronte ad esigenze imprevedibili che si manifestino nel corso dell'esercizio al di fuori della programmazione della spesa formulata nella sessione di bilancio.

Ulteriore negativa conseguenza - presente in talune disposizioni contenute nella legislazione del quadrimestre in esame - è la mancata, o quantomeno non chiara, aderenza tra l'esercizio in cui vengono reperite le risorse e quello di utilizzazione delle risorse stesse, con conseguente lesione del principio di annualità del bilancio.

Proprio in considerazione del grande incremento del ricorso alla riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, che è divenuta la modalità di copertura assolutamente prevalente, sarebbe tanto più necessaria l'indicazione, nella relazione tecnica, dei motivi del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate sulla base della legislazione vigente e della eventuale presenza di programmi o comunque di esigenze di spesa che potrebbero determinare la necessità di ulteriori stanziamenti. Queste indicazioni mancano in concreto nella quasi totalità dei casi, specie per quanto riguarda la dotazione dei vari capitoli-fondo, fra cui soprattutto quelli per gli interventi strutturali di politica economica e per le aree sottoutilizzate, e sono per lo più sostituite da generiche assicurazioni circa la disponibilità delle risorse, assicurazioni assolutamente inidonee a soddisfare le esigenze ora indicate.

Una integrazione della normativa in tal senso, proposta dalla Corte in sede di audizione sulla riforma della legge di contabilità, non è stata però recepita nel testo definitivo della legge stessa.

Appare opportuno da ultimo far cenno alla circostanza che, ai sensi della nuova legge di contabilità, le clausole di neutralità finanziaria, frequenti anche nella legislazione del quadrimestre in esame e finora prive di riscontro, dovranno essere d'ora in poi supportate da una dimostrazione della neutralità stessa in sede di relazione tecnica. La nuova legge di contabilità prevede infatti espressamente quest'obbligo sia per i decreti legislativi (art.17 comma 2, ultimo periodo), sia per le leggi (art. 17 comma 7, quarto periodo), specificando per queste ultime che la relazione stessa deve riportare i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di

finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziati in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime.

2. La normativa concernente la copertura delle leggi di spesa nella nuova legge di contabilità

Il disegno di legge originario prevedeva la soppressione dell'obbligo di copertura dei nuovi o maggiori oneri di parte corrente recati dalla legge finanziaria (ora legge di stabilità) sancito dall'art. 11 comma 5 della legge 468.

La Corte aveva formulato al riguardo alcune osservazioni critiche, incentrate sul fatto che il dettato costituzionale esclude dall'obbligo di copertura la sola legge di bilancio, in quanto con essa "non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese" (art. 81, terzo comma, Cost.). La legge finanziaria (o di stabilità), realizzando il segmento sostanziale della manovra, è invece a pieno titolo soggetta all'obbligo di copertura (art. 81, quarto comma, Cost.).

La Corte non aveva neppure condiviso l'argomentazione secondo cui il rispetto dei vincoli europei quale limite all'assunzione di nuovi o maggiori oneri potesse essere ritenuto più rispondente all'evoluzione dell'ordinamento rispetto al vincolo costituzionale: esso infatti, non prevedendo altra sanzione se non l'applicazione di una sanzione pecuniaria al termine di un procedimento con forti caratteri di discrezionalità, non appare in grado di tutelare con la stessa cogenza del vincolo costituzionale l'effettiva copertura degli oneri stessi.

Come è noto, il testo finale ha ripristinato il vecchio testo, integrandolo con una disposizione relativa all'utilizzabilità degli eventuali margini di miglioramento del risparmio pubblico per la copertura finanziaria della legge di stabilità, purché risulti assicurato un valore positivo del risparmio pubblico.

Per quanto riguarda i problemi connessi all'obbligo di copertura delle leggi di spesa, la Corte aveva avuto modo di esprimersi in varie occasioni, rilevando l'esigenza - che qui si conferma - di pervenire a soluzioni organiche, non più limitate alla salvaguardia del solo saldo netto da finanziare in termini di competenza, ma estese anche agli altri saldi di finanza pubblica, fabbisogno e indebitamento netto, direttamente

connessi con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.).

Sulla scorta dell'esperienza maturata in proposito nelle annuali sessioni di bilancio, ove il criterio della copertura estesa anche ai saldi significativi in sede di Unione europea è stato da qualche tempo recepito, l'esecutivo aveva emanato una specifica disposizione (comma 7 dell'art. 60 del decreto legge n. 112 del 2008), che introduceva l'obbligo di copertura delle leggi anche per fabbisogno e indebitamento netto. La norma non è stata però, come è noto, accolta in sede di conversione nella legge n. 133, avendo il legislatore optato per una diversa formulazione che dispone la semplice acquisizione di elementi di valutazione su specifici e rilevanti effetti su fabbisogno e indebitamento netto, tramite la relazione tecnica, informazioni che dovrebbero dar luogo all'adozione di "atti di indirizzo" da parte delle competenti Commissioni parlamentari, previa relazione annuale di carattere riassuntivo e metodologico del Ministro dell'economia e delle finanze.

La legge 196 prevede che la relazione tecnica evidenzi anche gli effetti di ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, formulando anche un'apertura verso una diversa impostazione attraverso il riferimento alla necessità della indicazione di criteri per la loro "quantificazione e compensazione nell'ambito della stessa copertura finanziaria". E' inoltre previsto che la relazione tecnica presenti un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini dei tre saldi ed evidenzi il raccordo degli oneri quantificati con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche contenute nella Decisione di finanza pubblica (ex DPEF).

Si rileva comunque la necessità che vengano forniti maggiori elementi per consentire il superamento delle difficoltà metodologiche che si frappongono all'estensione del formale obbligo di copertura ai saldi stessi, difficoltà che potrebbero essere eventualmente superate attraverso l'adozione del bilancio di competenza economica in linea con il SEC'95.

La legge 196 contiene infine importanti miglioramenti della normativa vigente sia in tema di relazione tecnica, che deve ora, fra l'altro, fornire dimostrazione dell'effettiva neutralità finanziaria delle disposizioni recanti una clausola in tal senso sia nelle leggi sia nei decreti legislativi, specificare per le spese in conto capitale la modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e l'onere complessivo in relazione agli obbiettivi fisici previsti ed essere infine aggiornata all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento, sia in tema di clausola di salvaguardia, di cui è rafforzata l'effettività attraverso l'indicazione preventiva delle misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata per far fronte agli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni.

Per quanto riguarda da ultimo i compiti della Corte, la legge conferma il sistema delle relazioni trimestrali e recepisce la loro estensione ai decreti legislativi, già adottata nella prassi degli ultimi anni per iniziativa della Corte stessa, iniziativa la cui opportunità era stata a suo tempo condivisa in sede parlamentare.

3. La legge finanziaria e la copertura degli oneri di natura corrente

3.1 La legge finanziaria (n. 191 del 30 dicembre) completa la manovra di bilancio 2010/2013, iniziata prima dell'estate analogamente al precedente esercizio

In linea con le indicazioni del DPEF, la manovra rispecchia la scelta di cautela di programmare correzioni degli andamenti tendenziali di finanza pubblica soltanto a partire dal 2011, scelta che ha comportato l'adozione di provvedimenti di sostegno dell'economia vincolati esclusivamente ad un effetto neutrale sui saldi.

Come già rilevato dalla Corte nelle audizioni parlamentari dello scorso anno sui documenti di bilancio, questa scelta si è resa necessaria in ragione dei ridotti margini di manovra offerti dai conti pubblici italiani, resi ancora più rigidi dall'impatto della congiuntura economica sfavorevole, congiuntura che, rendendo estremamente difficile il controllo dell'evoluzione della spesa corrente primaria, ha sostanzialmente vanificato sia i vantaggi del minor carico di interessi sul debito, sia le intenzioni di graduale riduzione della pressione fiscale, salita nel 2009 al 43,2 per cento del prodotto rispetto al 42,9 del 2008 a causa di una contrazione delle entrate tributarie e contributive (2,3 per cento) inferiore a quella registrata dal PIL nominale (3,0 per cento).

3.2 Come è noto, a parziale copertura degli oneri di natura corrente recati dalla legge finanziaria, il differenziale risultante dal confronto tra il risparmio pubblico del progetto di bilancio a legislazione vigente e quello indicato nell'assestamento relativo all'esercizio in corso era stato utilizzato a partire dalla sessione di bilancio per il 2000 e fino a quella del 2003, anche in relazione alla nuova struttura della legge finanziaria e alla mutata situazione dei conti pubblici. Tale prassi era stata abbandonata per le sessioni di bilancio 2004, 2005 e 2006 e poi ripresa con le finanziarie per il 2007 e il 2008.

La Corte, pur senza contestare la legittimità dell'operazione, aveva sempre espresso perplessità sulla sua sostanza, richiamando anche l'attenzione sul fatto che il miglioramento stesso può verificarsi anche in presenza di saldi entrambi di segno negativo: in quest'ultima ipotesi, l'utilizzazione in parola appariva quantomeno del tutto estranea ad una buona pratica di bilancio.

Nelle audizioni dello scorso anno sul disegno di legge concernente la riforma delle norme di contabilità, la Corte aveva sottolineato l'opportunità di dare un forte segnale di vincolo ad un maggior rigore finanziario escludendo del tutto la possibilità di usare il miglioramento in parola per finalità di copertura in sede di legge di stabilità.

La nuova legge di contabilità ha parzialmente recepito tale orientamento, consentendo espressamente la sua utilizzazione per la copertura finanziaria della legge di stabilità, a condizione però che risulti assicurato un valore positivo del risparmio pubblico, e realizzando così comunque un sostanziale progresso rispetto alla prassi precedente.

Nel caso specifico della manovra per il 2010, il problema non poteva comunque porsi, in quanto non solo il bilancio di previsione a legislazione vigente 2010 recava un saldo di risparmio pubblico negativo, ma il saldo stesso rappresentava un peggioramento rispetto a quello dell'assestamento relativo all'esercizio precedente (22.667 milioni di euro rispetto a 19.788). Pertanto, a ulteriore garanzia dell'effettiva copertura degli oneri correnti 2010 resta soltanto la differenza positiva - pari a 797 milioni di euro per il 2010 - tra gli oneri stessi e i relativi mezzi di copertura.

Gli oneri di natura corrente da coprire dell'intero triennio (17.364 milioni di euro per il 2010, 9.046 per 2011 e 6.858 per il 2012) derivano essenzialmente dall'articolato della legge (15.364 milioni nel 2010, 8.796 nel 2011 e 5.603 nel 2012) cui debbono aggiungersi oneri per 272 milioni nel 2010 allocati in tabella C. e minori entrate per circa 949 milioni per il 2010 e per somme largamente inferiori nel biennio successivo. Particolarmente contenuta è la quota di maggiori spese di parte corrente derivante dalle nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente (tabella A), pari a circa 780 milioni nel 2010, a soli 20 nel 2011 e a 880 nel 2012.

A quest'ultimo proposito, non possono che richiamarsi le osservazioni formulate nelle pagine che precedono sull'assoluta insufficienza delle allocazioni di risorse in tabella A rispetto alle necessità di copertura dei nuovi oneri recati dalla legislazione di spesa degli ultimi esercizi e sulle relative conseguenze negative sia sotto l'aspetto della programmazione della spesa sia sotto quello delle modalità di copertura.

Alla situazione ora descritta si accompagna poi un'allocazione di risorse in vari Fondi senza un loro indirizzo a specifiche esigenze di spesa, con la conseguenza che questi Fondi vengono ad assumere un'impropria funzione di fondi di riserva utilizzabili a copertura di nuovi oneri che insorgono nel corso dell'esercizio: in tal modo, viene pressoché totalmente a mancare la possibilità di conoscere in modo trasparente la quantità effettiva di risorse disponibili per la copertura di nuove esigenze di spesa da soddisfare.

La copertura degli oneri sopra indicati si rinviene anch'essa essenzialmente nelle norme contenute nell'articolato della legge, sia per quanto riguarda le nuove o maggiori entrate (7.621 milioni nel 2010, 3.021 nel 2011 e 2.221 nel 2012), sia per quanto riguarda la riduzione di spese correnti (10.341 milioni nel 2010, 6.077 nel 2011 e 5.265 nel 2012); un notevole contributo, specie per l'ultimo esercizio del triennio, è peraltro offerto dai definanziamenti di precedenti autorizzazioni di spesa di parte corrente disposti dalla tabella E, riguardanti pressoché integralmente il definanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica (200 milioni nel 2010 e circa 1.908 nel 2012).

Si richiama da ultimo l'attenzione sul disposto del comma 250 dell'art. 2, relativo alla destinazione delle disponibilità del Fondo per esigenze urgenti ed indifferibili a sistemazione contabile delle partite iscritte nel conto sospesi di Tesoreria.

Al riguardo, considerate le differenze riscontrate nel trattamento di casi analoghi per partite aventi sostanzialmente la stessa natura, si esprime l'avviso che occorra una rivisitazione dell'intera materia delle regolazioni contabili e debitorie, che potrebbe eventualmente trovare collocazione nei provvedimenti attuativi della nuova legge di contabilità.

4. Osservazioni su singole leggi

4.1 Legge n. 166 del 20 novembre, di conversione del decreto-legge n. 135 del 25 settembre

Il decreto legge originario nasceva dall'esigenza di adempiere ad obblighi comunitari già giunti a scadenza e di porre rimedio alle numerose procedure di infrazione nei confronti dello Stato italiano a causa del ritardo o del non corretto recepimento di normative comunitarie, che in taluni casi si sono tradotte nella decisione da parte degli organi competenti nella decisione di ricorrere alla Corte di giustizia ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In un caso inoltre la Corte di giustizia aveva già definito il ricorso in senso sfavorevole allo Stato italiano e l'ulteriore resistenza all'adeguamento aveva indotto la Commissione ad avviare una nuova procedura di infrazione per mancata esecuzione della decisione della Corte stessa (art. 260 del Trattato).

Nel corso del procedimento di conversione sono state introdotte numerose nuove disposizioni, in parte estranee all'oggetto originario del provvedimento: alcune di esse presentano profili di criticità, esposti qui di seguito, che in parte permangono nonostante i chiarimenti, pur di non comune ampiezza, forniti dal Governo, anche per l'assenza di relazioni tecniche o comunque di note esplicative a corredo di taluni emendamenti.

Art. 2 comma 2

La norma prevede l'equiparazione del trattamento giuridico ed economico del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle Ferrovie con quello del

personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo: tale equiparazione deve avvenire nel limite delle risorse disponibili e nel limite del numero di unità di personale compatibile con l'applicazione del trattamento sopraindicato nell'ambito delle risorse stesse. Il successivo comma 3 reca una clausola di neutralità finanziaria riferita all'intero articolo 2.

Peraltro, il D.P.R. 25 febbraio 2009, n. 34, contenente lo statuto dell'Agenzia, ha fissato la dotazione organica in 300 unità, mentre, secondo la nota tecnica alla disposizione in argomento, è ipotizzato il reclutamento di un numero di unità di personale di poco superiore a 200.

Resta pertanto non chiaro se e con quali risorse finanziarie si provvederà all'estensione alle restanti unità di personale del nuovo trattamento previsto. Nell'ipotesi invece che si sia inteso determinare una dotazione di personale inferiore a quella prevista dallo Statuto, sarebbe stato necessario esprimere l'intenzione stessa in modo chiaro, illustrando altresì i motivi della riduzione e la coerenza del nuovo assetto con le esigenze funzionali ed operative dell'Agenzia.

Art. 3 *bis*

La disposizione è intesa a recepire normative comunitarie in tema di contrasto al riciclaggio di denaro e di accrescimento della vigilanza e del controllo sul traffico navale.

A questo fine è prevista l'istituzione di un apposito Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze cui affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, le complessive risorse disponibili in conto residui non ancora impegnate e le risorse per contributi, anch'esse non ancora impegnate, dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 comma 884 della legge finanziaria per il 2007 (erogazioni alle imprese nazionali al fine della realizzazione di progetti e programmi ad elevato contenuto tecnologico nei settori aeronautico e spaziale e nel settore dei prodotti elettronici ad alta tecnologia).

Al riguardo, premesso che la norma è priva di relazione tecnica e che configura una deroga -peraltro non nuova- ai principi contabili generali in tema di annualità del bilancio, si segnala che nel testo della legge manca la quantificazione delle complessive

risorse disponibili in conto residui da trasferire al nuovo Fondo e di conseguenza la determinazione delle risorse a dotazione del Fondo stesso.

Manca inoltre qualsiasi indicazione sia circa l'effettiva disponibilità di tali risorse rispetto a eventuali programmi di spesa, sia anche - salvo una generica assicurazione da parte del Governo in Commissione bilancio - circa l'eventualità di una accelerazione della spesa con effetti su fabbisogno ed indebitamento netto.

Art. 3 quinquies

Con questa norma viene affidato al Prefetto di Milano il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento dei lavori e nelle erogazioni di provvidenze pubbliche connessi alla realizzazione dell'Expo 2015. Viene inoltre istituita, presso la Prefettura di Milano, una sezione specializzata del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, nonché, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, il "Gruppo interforze centrale per l'Expo 2015". E' infine prevista la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici, ai subappalti e ai subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonché alle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche. Le disposizioni non sono corredate di relazione tecnica, ma all'intero articolo è apposta una clausola di neutralità finanziaria.

Tuttavia, in mancanza di più precise indicazioni, non è possibile formulare valutazioni circa l'effettività di tale clausola, anche perché in tutti i casi si rinvia per le modalità di applicazione ad appositi decreti ministeriali, nonché, per quanto riguarda la tracciabilità dei flussi finanziari, comprensiva della costituzione di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, ad un decreto del Presidente del Consiglio: non è pertanto dato comprendere se e con quali modalità il fabbisogno di strutture, di risorse umane e di mezzi connesso al nuovo assetto organizzativo ed alle nuove attività da svolgere potrà avvenire a costo zero.

Art. 5 bis

Tra le norme di attuazione della disciplina comunitaria in materia di danno ambientale, oggetto dell'articolo in esame, non appaiono chiari la finalità e gli effetti

della disposizione di cui al comma 2, secondo cui i proventi di spettanza dello Stato derivanti dal risarcimento del danno ambientale debbono essere destinati al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili istituito presso il Ministero dell'economia anziché, come finora previsto, al Ministero dell'ambiente. Considerato che i proventi stessi sono destinati alla copertura delle anticipazioni per interventi di messa in sicurezza e di ripristino ambientale, non si comprende, in mancanza di una relazione tecnica, né la congruità della modifica della procedura di versamento all'entrata, né se possa determinarsi una accelerazione della spesa rispetto agli andamenti scontati a legislazione vigente. Ugualmente, non sono chiari i possibili riflessi finanziari della disposizione (comma 1 lett. d) che elimina il limite percentuale di spesa precedentemente in vigore entro il quale era consentito allo Stato di erogare le anticipazioni stesse.

Art. 17

La norma autorizza la spesa di circa 128,6 milioni per l'anno 2010 in favore dell'ISTAT per l'esecuzione del sesto censimento generale dell'agricoltura. Si tratta di un tetto di spesa la cui copertura è affidata ad una quota delle maggiori entrate derivanti dal recupero - disposto dal successivo art. 19 comma 2 - degli aiuti di Stato in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico. Le entrate in questione sono valutate dalla relazione tecnica (qui presente in quanto la norma era già contenuta nel testo del decreto legge) in circa 400 milioni di euro, senza però che a supporto della stima stessa siano forniti i necessari elementi di base.

Aspetti di criticità, con riferimento al principio di annualità del bilancio, si rilevano poi sotto il profilo dell'allineamento temporale fra oneri e relativa copertura: le maggiori entrate dovrebbero infatti essere rimosse, secondo la relazione tecnica, nel 2009 - anche se appare probabile in concreto un parziale slittamento - mentre l'onere è riferito al 2010 e, sia pure in misura prevedibilmente modesta, anche al 2011.

4.2 *Le leggi di ratifica di trattati internazionali*

Come indicato nella parte iniziale, oltre la metà delle leggi pubblicate nel quadrimestre riguarda la ratifica di trattati internazionali. Delle quattordici leggi aventi

questo oggetto, soltanto sei comportano oneri dichiarati, tutti di modestissima entità e connessi essenzialmente alle spese per lo svolgimento di incontri tra le parti contraenti. L'unica eccezione è costituita dalla legge n. 159, con la quale si provvede alla ratifica della Convenzione con l'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, che presenta oneri, anch'essi comunque relativamente modesti, connessi ad effetti di minore gettito. In considerazione della natura previsionale della quantificazione di tali effetti, è stata correttamente apposta la clausola di salvaguardia.

L'insufficienza delle allocazioni di risorse in tab. A ha determinato nella quasi totalità dei casi (l'unica eccezione è costituita dalla legge n. 157) il ricorso a riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa, ed in particolare a quella prevista dalla legge 170/1997 concernente contributi obbligatori ad organismi internazionali.

Peraltro, il relativo capitolo è iscritto in bilancio tra quelli di natura obbligatoria, per i quali, come è noto, è ammesso il reintegro mediante prelievo dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine. Il Governo, nel corso dell'esame parlamentare, ha dichiarato che l'utilizzo delle suddette risorse è compatibile con le esigenze finanziarie già programmate a legislazione vigente; non è stato però chiarito per quale motivo, se le esigenze a legislazione vigente non richiedono l'utilizzazione delle risorse ora utilizzate a copertura dei provvedimenti di cui trattasi, il capitolo sia stato dotato di risorse eccedenti le esigenze stesse.

In alcuni casi, i protocolli d'intesa determinano l'insorgere di oneri, prevedibilmente modesti, derivanti da nuovi adempimenti amministrativi, dalla previsione del ricorso ad arbitrati in caso di controversie, ecc. Per la copertura di tali oneri, si è fatto rinvio o alle ordinarie risorse di bilancio o all'utilizzazione delle risorse umane e strumentali già disponibili: tuttavia, in casi analoghi, sarebbe opportuna la predisposizione di una relazione tecnica per la quantificazione degli oneri stessi a supporto della mera indicazione della sufficienza delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

Infine, nell'ambito della legge n. 156, di ratifica dell'accordo tra le Comunità europea e la Repubblica di Montenegro, vi sono alcune disposizioni, definite "programmatiche", in tema di circolazione dei lavoratori, di sistemi di previdenza, di

reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali per le quali, in caso di attivazione, la copertura è espressamente rinviata ad un futuro provvedimento legislativo. Al riguardo, si ritiene però che, almeno per le disposizioni sopra indicate ed a differenza della clausola dell'accordo relativa alla promozione dell'efficienza e dell'indipendenza del sistema giudiziario, clausola il cui carattere meramente programmatico appare indubbio, sia stato assunto un impegno giuridico tutelato dal diritto internazionale e che pertanto avrebbero dovuto essere quantificate, almeno a livello previsionale, e precostituite in sede di legge di ratifica le relative occorrenze finanziarie.

5. I decreti legislativi

I decreti legislativi pubblicati nel quadrimestre sono stati complessivamente tredici, di cui sette attuativi di direttive e regolamenti comunitari e sei di leggi di delega.

Nessuno dei provvedimenti attuativi di direttive e regolamenti comunitari prevede oneri, sia perché in maggioranza di contenuto normativo totalmente privo di effetti finanziari, sia perché l'incremento di attività amministrativa, determinato nei casi residui dalla nuova normativa e consistente essenzialmente nell'esercizio di controlli, appare complessivamente modesto e tale da poter rientrare negli ordinari compiti dei vari organismi pubblici preposti.

In questi ultimi casi è comunque sempre presente la clausola di neutralità finanziaria formulata nel modo più esteso, con l'espresso obbligo cioè per le amministrazioni pubbliche di provvedere alla loro attuazione nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si segnala comunque che nel decreto n. 151, attuativo della direttiva concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, la clausola stessa è stata apposta, in ottemperanza ad espressa condizione formulata dalla Commissione bilancio della Camera, relativamente ad eventuali oneri connessi all'istituzione di archivi integrati per la conservazione di atti pubblici ed informazioni

da essi derivanti o ad essi relative per la loro utilizzazione a fini di indagini su operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo (art. 21 del decreto).

Nell'ambito dei decreti attuativi di leggi di delega, il decreto n. 179, contenente, a norma dell'art. 14 della legge n. 246/2005, una ricognizione delle disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, non presenta alcun aspetto finanziario.

Tre decreti si riferiscono poi ad altrettante deleghe contenute nella legge n. 69/2009, e precisamente:

a) decreto n. 153 del 3 ottobre, recante, a norma dell'art. 11 della legge, individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie e disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali.

Il decreto, provvisto di relazione tecnica, non prevede oneri, in quanto, come chiarito dal Governo, l'entità della remunerazione delle farmacie rurali verrà stabilita solo successivamente all'accertamento degli effettivi risparmi conseguiti in ogni regione dal Servizio sanitario nazionale in conseguenza dell'attribuzione delle nuove funzioni alle farmacie ed entro i limiti dei risparmi stessi, ed inoltre la modifica del criterio di determinazione dell'indennità di residenza per i titolari delle farmacie rurali avverrà nell'ambito della cornice finanziaria di riferimento, nel rispetto della clausola di invarianza degli oneri di cui all'art. 6 del decreto.

b) I decreti n. 177 e 178, entrambi del 1° dicembre ed attuativi delle deleghe contenute nell'art. 24 della legge, hanno ad oggetto, rispettivamente, la riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica della P.A. e la riorganizzazione della Scuola superiore della P.A..

In entrambi i casi, secondo la relazione tecnica, la riorganizzazione dovrebbe determinare minori oneri, ma nei decreti non sono presenti norme che dispongano una riduzione del finanziamento annuale ai due organismi. Modeste riduzioni dei trasferimenti stessi risultano tuttavia dalle risorse allo scopo stanziare nella tab. C della

legge finanziaria 2010 rispetto a quella dell'anno precedente (nel 2010, 37.000 euro per il CNIPA rispetto a 11.070.000 e 70.000 euro per la SSPA rispetto a 10.013).

Maggiori oneri per nuovi compiti attribuiti ai due organismi per effetto dei decreti appaiono comunque esclusi. Anche l'introduzione di un Comitato scientifico con finalità di supporto tecnico al Presidente della Scuola superiore non sembra determinare oneri in virtù di apposita clausola prevista dal testo ("esclusione di emolumenti, compensi ovvero rimborsi di qualsiasi tipo" per la partecipazione alle riunioni).

Due decreti (n. 150 del 27 ottobre e n. 198 del 20 dicembre) attuano infine deleghe contenute nella legge n. 15/2009.

Il decreto n. 198, in materia di ricorsi per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi, non presenta alcun aspetto di possibile onerosità, in quanto, oltre alla clausola generale di invarianza finanziaria contenuta nell'art. 8, il giudice che accoglie la domanda, ai sensi dell'art. 4, ordina alla pubblica amministrazione o al concessionario di porre rimedio alla violazione, all'omissione o all'inadempimento entro un congruo termine, nei limiti delle risorse strumentali, finanziarie ed umane già assegnate in via ordinaria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il decreto n. 150, di attuazione della delega in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, presenta invece qualche aspetto di criticità sotto il profilo finanziario.

Si premette che l'art. 1 del decreto precisa che le norme sono adottate in attuazione degli articoli da 2 a 7 della legge di delega e che quest'ultima sottopone l'esercizio di tutte le deleghe contenute appunto negli stessi articoli da 2 a 7 all'obbligo di invarianza finanziaria. L'unica eccezione è costituita dagli oneri - indicati e coperti dalla legge di delega - per l'istituzione e il funzionamento della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (4 milioni annui a regime) e per il finanziamento di progetti sperimentali ed innovativi volti a diffondere ed uniformare le metodologie della valutazione, sviluppare i processi di formazione del personale preposto alle funzioni di controllo e valutazione, sviluppare metodologie di valutazione della funzione di controllo e migliorare la trasparenza delle procedure di

valutazione mediante la realizzazione di un apposito sito internet (4 milioni annui a decorrere dal 2010). Entrambi gli stanziamenti costituiscono dei limiti di spesa.

Perplessità erano sorte in sede di esame dello schema di decreto in relazione soprattutto alla possibilità che i nuovi organismi di valutazione della *performance* (art. 14) potessero funzionare senza nuovi oneri utilizzando le risorse derivanti dalla soppressione dei servizi di controllo interno: si è rilevato infatti che i servizi di controllo interno utilizzavano prevalentemente personale delle amministrazioni il cui onere non viene meno al cessare della destinazione ai servizi di controllo interno, mentre i requisiti richiesti per i componenti dei nuovi organismi, fra cui l'elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del *management*, della valutazione della *performance* e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, sembrano prevedere anche apporti esterni e presentare pertanto aspetti di possibile onerosità.

Nel testo finale dell'art. 14 del decreto è stato comunque espressamente disposto (comma 11), in ottemperanza ad una condizione in tal senso apposta al parere favorevole della Commissione bilancio della Camera, che agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi stessi si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno.

PAGINA BIANCA

TAVOLE

PAGINA BIANCA

Tavola 1

**ELENCO DELLE LEGGI PUBBLICATE NEL PERIODO
SETTEMBRE-DICEMBRE 2009**

N.	Legge n. a)	Data	G.U. n.	Data	Conv. D.L n.	Scheda copertura n. b)	Iniziativa
1	141	03/10/09	230	03/10/09	103/09		Gov.
2	144	13/10/09	244	20/10/09			Gov.
3	155	15/10/09	259	06/11/09		1	Parl.
4	156	13/10/09	262 S.O.	10/11/09			Gov.
5	157	23/10/09	262	10/11/09		2	Gov.
6	158	13/10/09	264 S.O.	12/11/09			Gov.
7	159	23/10/09	265 S.O.	13/11/09		3	Gov.
8	160	23/10/09	265 S.O.	13/11/09			Gov.
9	161	13/10/09	265	13/11/09			Gov.
10	162	12/11/09	265	13/11/09			Parl.
11	164	23/10/09	267 S.O.	16/11/09			Gov.
12	165	20/11/09	271	20/11/09	131/09		Gov.
13	166	20/11/09	274 S.O.	24/11/09	135/09	4-7	Gov.
14	167	24/11/09	274	24/11/09	134/09		Gov.
15	172	13/11/09	278	28/11/09		8-10	Gov.
16	173	12/11/09	280 S.O.	01/12/09		11	Gov.
17	174	12/11/09	280 S.O.	01/12/09		12	Gov.
18	175	12/11/09	280 S.O.	01/12/09		13	Gov.
19	182	02/12/09	293	17/12/09			Gov.
20	183	09/12/09	293	17/12/09			Parl.
21	184	03/12/09	294	18/12/09		14	Parl.
22	187	03/12/09	299 S.O.	24/12/09			Gov.
23	188	03/12/09	299 S.O.	24/12/09		15	Gov.
24	190	21/12/09	301	29/12/09	170/09		Gov.
25	191	23/12/09	302 S.O.	30/12/09			Gov.
26	192	23/12/09	302 S.O.	30/12/09			Gov.
27	196	31/12/09	303 S.O.	31/12/09			Parl.
28	197	29/12/09	303	31/12/09	152/09	16-19	Gov.

a) Il titolo delle leggi recanti nuovi oneri finanziari è riportato nelle schede di copertura.

b) Le leggi, per le quali è omessa l'indicazione del numero di scheda, non recano nuovi oneri finanziari espressi.

Tavola 2

**ONERI FINANZIARI INDICATI DALLE LEGGI PUBBLICATE NEL PERIODO
SETTEMBRE-DICEMBRE 2009**

Legge n.		2009	2010	2011	Oneri pluriennali	Oneri permanenti (a regime)
155		300.000	300.000	300.000		300.000
157		13.455		13.455		13.455
159			266.000	266.000		266.000
166	b)	42.000.000	132.152.002	3.572.002		3.572.002
172		460.000	920.000	920.000		920.000
173		15.000	15.000	15.000		15.000
174			11.510	11.510		11.510
175		7.615		7.615		7.615
184		11.009.494				
188		4.470	4.470	4.470		4.470
197		187.509.570				
Totale		241.319.604	133.668.982	5.110.052		5.110.052

a) Ad anni alterni.

b) Agli importi indicati vanno aggiunte le risorse disponibili in conto residui dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 comma 884, della legge n. 296/2006 trasferite al nuovo Fondo istituito dall'art. 3 bis, non quantificate nel testo legislativo.

Tavola 3

QUADRO RIASSUNTIVO DEI MEZZI DI COPERTURA SETTEMBRE-DICEMBRE 2009

<i>Fondi speciali:</i>	2009	2010	2011	Totale	%
parte corrente	13.455		13.455	26.910	0,01
c/ capitale					
Totale fondi speciali	13.455		13.455	26.910	0,01
Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	187.861.712	1.216.980	1.224.595	190.303.287	50,07
Utilizzo di disponibilità di fondi	53.309.494	322.002	322.002	53.953.498	14,20
Nuove o maggiori entrate		132.130.000	3.550.000	135.680.000	35,70
Altre forme di copertura	134.943			134.943	0,04
Totale	241.319.604	133.668.982	5.110.052	380.071.728	100,00

Tavola 4

**ELENCO DEI DECRETI LEGISLATIVI (*) PUBBLICATI NEL PERIODO
SETTEMBRE-DICEMBRE 2009**

N.	Decreto legislativo n.	Data	G.u. n.	Data	Attuativo di:
1	133	14/09/09	222	24/09/09	Reg. CE 1907/2006
2	142	14/09/09	239	14/10/09	Reg. CE 183/2005
3	146	25/09/09	246	22/10/09	Dir. Com. 2004/25
4	147	13/10/09	254	31/10/09	Dir. Com. 2007/63
5	148	29/10/09	254	31/10/09	Dir. Com. 2008/97
6	149	29/10/09	254	31/10/09	Dir. Com. 2008/62
7	150	27/10/09	254	31/10/09	Legge n. 15/09
8	151	25/09/09	256	03/11/09	Dir. Com. 2005/60 - 2006/70
9	153	03/10/09	257	04/11/09	Legge n. 69/09
10	177	01/12/09	290	14/12/09	Legge n. 69/09
11	178	01/12/09	290	14/12/09	Legge n. 69/09
12	179	01/12/09	290 S.O.	14/12/09	Legge n. 246/05
13	198	20/12/09	303	31/12/09	Legge n. 15/09

(*) attuativi di leggi di delega e di direttive comunitarie.

SCHEDA

PAGINA BIANCA

SCHEDA N. 1

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 15 ottobre 2009, n. 155

Concessione di un contributo in favore della Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea – CDEC – organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

Articolo 1 comma 1

Oggetto della disposizione:

copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla legge.

3. UTILIZZO DI DISPONIBILITA' DI FONDI

A valere sulle risorse allocate nel fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

ANNO 2009	Importo	€ 300.000
ANNO 2010	Importo	€ 300.000
ANNO 2011	Importo	€ 300.000

Oneri a regime: € 300.000 a decorrere dal 2012.

CORR. PERM.

SCHEDA N. 2

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 23 ottobre 2009, n. 157

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Articolo 11

Oggetto della disposizione:

spese di missione per la partecipazione di esperti funzionari alla Conferenza degli Stati nonché al Consiglio consultivo.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

ANNO 2009	Importo	€ 13.455
ANNO 2011	Importo	€ 13.455

Oneri a regime: € 13.455 ad anni alterni a decorrere dal 2013.

CORR. PERM.

SCHEDA N. 3

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 23 ottobre 2009, n. 159

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riad il 13 gennaio 2007.

Art. 3 comma 1

Oggetto della disposizione:

copertura finanziaria per perdita di gettito derivante dalle disposizioni della Convenzione nonché dal Protocollo aggiuntivo.

2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Disposizione autorizzativa della precedente spesa:

art. 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170 (ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, stipulata a Parigi il 14 ottobre 1994).

ANNO 2010	Importo	€ 266.000
ANNO 2011	Importo	€ 266.000

Oneri a regime: € 266.000 a decorrere dal 2012.

CORR. PERM

SCHEDA N. 4

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 20 novembre 2009, n. 166

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Art. 8 comma 1

Oggetto della disposizione:

realizzazione degli interventi connessi con l'implementazione del numero di emergenza unico europeo (112 NUE).

3. UTILIZZO DI DISPONIBILITA' DI FONDI

A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate ai pertinenti stati di previsione.

ANNO 2009	Importo	€ 42.000.000
-----------	---------	--------------

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 5

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 20 novembre 2009, n. 166

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Art. 17 comma 1

Oggetto della disposizione:

contributo in favore dell'Istituto Nazionale di statistica (ISTAT) per l'esecuzione del 6° Censimento generale dell'agricoltura.

4. NUOVE O MAGGIORI ENTRATE

Utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dall'art. 19 comma 2 della legge (recupero degli aiuti di Stato in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico).

ANNO 2010	Importo	€ 128.580.000
-----------	---------	---------------

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 6

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 20 novembre 2009, n. 166

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee

Art. 19 *ter* comma 23

Oggetto della disposizione:

trasferimento a titolo gratuito ad alcune regioni (Campania, Lazio, Toscana, Sardegna e Sicilia) dell'intero capitale sociale (100%) attualmente detenuto dalla Tirrenia di navigazione S.p.a., in alcune società (Caremar, Toremar, Saremar e Siremar).

4. NUOVE O MAGGIORI ENTRATE

A valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale istituita ai sensi del c. 8, dell'art. 13 *bis* del d.l. n. 78/09, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102/09 (maggiori entrate derivanti scudo fiscale) peraltro alimentate allo scopo con trasferimento di risorse (€ 5.600.000) iscritte per il 2009 sul fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al d.l. n. 242/04 e del fondo per grandi eventi (€ 1.500.000 per il 2010) di cui all'art. 7 *quinquies* del d.l. n. 5/09.

ANNO 2010	Importo	€ 3.550.000
ANNO 2011	Importo	€ 3.550.000

CORR. TEMP.

A completamento della tipologia di copertura vedere scheda successiva.

Nota

Alla contabilità speciale di cui sopra, e ai sensi del successivo comma 27 dell'art. 19 *ter*, sono trasferiti, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato:

- una quota pari a 5,6 milioni di euro delle risorse iscritte per l'anno 2009 sul Fondo per interventi strutturali di politica economica;
- l'importo di 1,5 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7 *quinquies* comma 1 del d.l. 5/2009 (fondo per grandi eventi).

SCHEDA N. 7

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 20 novembre 2009, n. 166

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Art. 19 *ter* comma 23

Oggetto della disposizione:

trasferimento a titolo gratuito ad alcune regioni (Campania, Lazio, Toscana, Sardegna e Sicilia) dell'intero capitale sociale (100%) attualmente detenuto dalla Tirrenia di navigazione S.p.a., in alcune società (Caremar, Toremar, Saremar e Siremar).

3. UTILIZZO DI DISPONIBILITA' DI FONDI

A valere sulle risorse allocate nel fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

ANNO 2010	Importo	€ 22.002
ANNO 2011	Importo	€ 22.002

Oneri a regime: € 3.572.002 a decorrere dal 2012.

CORR. PERM.

A completamento della tipologia di copertura vedere scheda precedente.

SCHEDA N. 8

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 13 novembre 2009, n. 172

Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato.

Art. 1 comma 1

Oggetto della disposizione:

oneri derivanti dall'aumento del numero dei Ministri (da 12 a 13) e dei sottosegretari (da 60 a 63).

2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Disposizione autorizzativa della precedente spesa:

art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138 (autorizzazione riferita alla lettera *a*) del suddetto comma relativa al Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con analisi e gestione dei rischi -le relative risorse sono scritte nel capitolo 4393 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali).

ANNO 2009	Importo	€ 306.417
-----------	---------	-----------

CORR. TEMP.

A completamento della modalità di copertura vedere schede successive.

SCHEDA N. 9

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 13 novembre 2009, n. 172

Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato.

Art. 1 comma 1

Oggetto della disposizione:

oneri derivanti dall'aumento del numero dei Ministri (da 12 a 13) e dei sottosegretari (da 60 a 63).

2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Disposizione autorizzativa della precedente spesa:

art. 4-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come quantificata dall'articolo 5, comma 2, del citato decreto-legge n. 393 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2001 (fondo da ripartire per la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani impegnati nell'area Bosnia - Herzegovina e Kosovo –cap. 3460 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali).

ANNO 2010	Importo	€ 612.834
ANNO 2011	Importo	€ 612.834

Oneri a regime: € 612.834 a decorrere dal 2012.

CORR. PERM.

A completamento della modalità di copertura vedere scheda precedente e scheda successiva.

SCHEDA N. 10

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 13 novembre 2009, n. 172

Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato.

Art. 1 comma 1

Oggetto della disposizione:

oneri derivanti dall'aumento del numero dei Ministri (da 12 a 13) e dei sottosegretari (da 60 a 63).

2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Disposizione autorizzativa della precedente spesa:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri – cap. 2115 del Ministero dell'economia e delle finanze).

ANNO 2009	Importo	€ 153.583
ANNO 2010	Importo	€ 307.166
ANNO 2011	Importo	€ 307.166

Oneri a regime: € 307.166 a decorrere dal 2012.

CORR. PERM.

A completamento della modalità di copertura vedere schede precedenti.

SCHEDA N. 11

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 12 novembre 2009, n. 173

Ratifica ed esecuzione del Protocollo V della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati (Convention on Certain Conventional Weapons - CCW), fatta a Ginevra il 10 ottobre 1980, relativo ai residuati bellici esplosivi, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003, nonché modifiche alla legge 7 marzo 2001, n. 58, recante istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario.

Art. 4 comma 1

Oggetto della disposizione:

copertura finanziaria degli oneri connessi all'attuazione del protocollo.

2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Disposizione autorizzativa della precedente spesa:

art. 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170 (contributi obbligatori ad organismi internazionali – cap. 2302 del ministero degli affari esteri).

ANNO 2009	Importo	€ 15.000
ANNO 2010	Importo	€ 15.000
ANNO 2011	Importo	€ 15.000

Oneri a regime: € 15.000 a decorrere dal 2012.

CORR. PERM.

SCHEDA N. 12

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 12 novembre 2009, n. 174

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatto a Roma il 7 dicembre 2006.

Art. 3 comma 1

Oggetto della disposizione:

copertura finanziaria degli oneri connessi all'attuazione dell'Accordo (art. 11 rimborso spese di viaggio e soggiorno, indennità e compensi a testimoni, periti ed interpreti).

2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Disposizione autorizzativa della precedente spesa:

art. 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170 (contributi obbligatori ad organismi internazionali – cap. 2302 del ministero degli affari esteri).

ANNO 2010	Importo	€ 11.510
ANNO 2011	Importo	€ 11.510

Oneri a regime: € 11.510 a decorrere dal 2012.

CORR. PERM.

SCHEDA N. 13

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 12 novembre 2009, n. 175

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 6 dicembre 2006.

Art. 3 comma 1

Oggetto della disposizione:

copertura finanziaria degli oneri connessi all'attuazione del Trattato (art. 2, comma 2 spese di viaggio e soggiorno per i funzionari che parteciperanno alle riunioni di consultazione previste dallo stesso art. 2).

2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Disposizione autorizzativa della precedente spesa:

art. 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170 (contributi obbligatori ad organismi internazionali – cap. 2302 del ministero degli affari esteri).

ANNO 2009	Importo	€ 7.615
ANNO 2011	Importo	€ 7.615

Oneri a regime: € 7.615 ad anni alterni a decorrere dal 2013.

CORR. PERM.

SCHEDA N. 14

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 3 dicembre 2009, n. 184

Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2009.

Art. 1 comma 2

Oggetto della disposizione:

proroga della corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il biennio 2008-2009.

3. UTILIZZO DI DISPONIBILITA' DI FONDI

A valere sulle risorse allocate nel fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

ANNO 2009	Importo	€ 11.009.494
-----------	---------	--------------

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 15

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 3 dicembre 2009, n. 188

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina del 9 dicembre 1987, fatto a Roma il 31 marzo 2003.

Art. 3 comma 1

Oggetto della disposizione:

copertura finanziaria degli oneri connessi all'attuazione del Protocollo (art. 1, spese di viaggio per le persone da estradare e spese di missione per i soggetti che dovranno accompagnare le persone da estradare).

2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Disposizione autorizzativa della precedente spesa:

art. 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170 (contributi obbligatori ad organismi internazionali – cap. 2302 del ministero degli affari esteri).

ANNO 2009	Importo	€ 4.470
ANNO 2010	Importo	€ 4.470
ANNO 2011	Importo	€ 4.470

Oneri a regime: € 4.470 a decorrere dal 2012.

CORR. PERM.

SCHEDA N. 16

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 29 dicembre 2009, n. 197

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

Art. 1 comma 11

Oggetto della disposizione:

incarichi di consulenza a tempo determinato anche a personale estraneo alla pubblica amministrazione e contratti di collaborazione coordinata e continuativa ad enti e organismi specializzati.

5. ALTRE FORME DI COPERTURA

A valere sullo stanziamento di cui al comma 1 del medesimo art. 1.

ANNO 2009	Importo	€ 134.943
-----------	---------	-----------

CORR. TEMP.

A completamento della modalità di copertura vedere scheda successiva.

SCHEDA N. 17

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 29 dicembre 2009, n. 197

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

Art. 1 comma 11

Oggetto della disposizione:

incarichi di consulenza a tempo determinato anche a personale estraneo alla pubblica amministrazione e contratti di collaborazione coordinata e continuativa ad enti e organismi specializzati.

2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Disposizione autorizzativa della precedente spesa:

art. 1, comma 14, della legge 3 agosto 2009, n. 108 (*proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali-interventi di ricostruzione, operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio*).

ANNO 2009	Importo	€ 67.144
-----------	---------	----------

CORR. TEMP.

A completamento della modalità di copertura vedere scheda precedente.

SCHEDA N. 18

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 29 dicembre 2009, n. 197

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

Art. 6 comma 1 *lett. a)*

Oggetto della disposizione:

copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 1 (commi da 1 a 7 e 12) e dall'art. 2 (commi da 1 a 26) della legge.

2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Disposizione autorizzativa della precedente spesa:

art. 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace).

ANNO 2009	Importo	€ 181.864.478
-----------	---------	---------------

CORR. TEMP.

A completamento della modalità di copertura vedere scheda successiva.

SCHEDA N. 19

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 29 dicembre 2009, n. 197

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

Art. 6 comma 1 *lett. b)*

Oggetto della disposizione:

copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 1 (commi da 1 a 7 e comma 12) e dall'art. 2 (commi da 1 a 26) della legge.

2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Disposizioni autorizzative delle precedenti spese:

art. 3, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12 (*proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali*- partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana nel Darfur in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission In Darfur (UNAMID);

art. 2, comma 8, della legge 3 agosto 2009, n. 108, (*proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali*-proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana nel Darfur in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID)).

ANNO 2009	Importo	€ 5.443.005
-----------	---------	-------------

CORR. TEMP.

A completamento della modalità di copertura vedere scheda precedente.